



CERTIFICATO DI AFFIDABILITA' FISCALE (DURC - FISCALE)

Come già indicato nella nostra circolare informativa "Gennaio 2020", che vi invitiamo a leggere attentamente, l'art. 4 del **decreto legge del 26 ottobre 2019**, n. 124 - convertito con modificazioni dalla Legge del 19 dicembre 2019 n. 157 - **ha introdotto una serie di nuovi adempimenti in tema di contratti d'appalto e subappalto a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori.**

In particolare, si fa riferimento agli **appalti e subappalti** relativi a una o più opere (o uno o più servizi) **di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro e caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera.**

In sintesi la norma prevede l'obbligo:

- **per il committente di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici copia delle deleghe di pagamento (modello F24)** relative al versamento delle ritenute trattenute dall'impresa appaltatrice ai lavoratori **direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio;**
- **per l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici di trasmettere** al committente (per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice), **entro i cinque giorni lavorativi successivi** alla scadenza del versamento delle ritenute:
 - ✓ i **modelli F24** relativi al versamento delle ritenute;
 - ✓ un **elenco di tutti i lavoratori, identificati tramite codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente**, con il dettaglio delle ore di lavoro, dell'ammontare della retribuzione corrisposta e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di ciascun lavoratore.

N.B. Tali nuovi obblighi **NON trovano applicazione** nel caso in cui le imprese appaltatrici, affidatarie, subappaltatrici comunicano al committente il possesso della **certificazione di affidabilità fiscale rilasciata dall'Agenzia delle Entrate**, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 del citato art. 17-bis. Con il recente Provvedimento 6.2.2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato lo schema del predetto certificato (una sorta di "DURC-fiscale"), **disponibile a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e valido per 4 mesi dalla data di rilascio e ha chiarito che la verifica della sussistenza dei requisiti per il rilascio del certificato è di competenza della stessa Agenzia.**

Ricordiamo che i **quattro requisiti**, previsti dal comma 5 dell'art.17-bis, **per poter ottenere il certificato di affidabilità fiscale sono i seguenti:**

- 1) essere in attività da **almeno 3 anni**;
- 2) essere **in regola con gli obblighi dichiarativi**;
- 3) **aver effettuato**, nei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell'ultimo triennio, **complessivi versamenti registrati nel Conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell'ammontare dei ricavi o compensi**, risultanti dalle dichiarazioni medesime. Sul punto, come chiarito dalla stessa Agenzia (DRE Lombardia) nel corso dei recenti incontri di inizio anno, non **rilevano** esclusivamente i versamenti effettuati a titolo di imposte sui redditi, ma **qualsiasi versamento effettuato tramite il mod. F24** (sono considerati, quindi, anche i versamenti a titolo di IVA, ritenute fiscali, ecc.);
- 4) **non avere iscrizioni a ruolo, accertamenti esecutivi, avvisi di addebito affidati all'Agente della riscossione relativi a IRPEF, IRES, IRAP, ritenute, contributi previdenziali per importi superiori a € 50.000**, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in



essere provvedimenti di sospensione. Tale requisito non va considerato per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

Come sopra evidenziato, **il soggetto interessato per dimostrare di avere i requisiti necessari per essere escluso dall'applicazione della norma in commento (e dai relativi oneri piuttosto gravosi) deve essere in possesso di apposita "CERTIFICAZIONE DI AFFIDABILITÀ FISCALE", rilasciata dall'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.**

RILASCIO DEL CERTIFICATO

Il Certificato di affidabilità fiscale:

- **è esente da imposta di bollo e tributi speciali;**
- è messo a disposizione alle singole imprese a partire **dal terzo giorno lavorativo** di ogni mese;
- ha **validità di 4 mesi** dalla data del rilascio.

Si rammenta che il certificato in esame attesta la sussistenza dei requisiti necessari per la **disapplicazione** dei predetti obblighi con riferimento **all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza delle ritenute**. Il certificato è a disposizione della singola impresa o suo delegato presso "un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale".

In allegato il modulo da compilare e presentare presso gli sportelli della competente Agenzia delle entrate al fine di richiedere il rilascio della certificazione di affidabilità fiscale.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

All'Agenzia delle entrate

Ufficio di _____

**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI
DALL'ART. 17-BIS, COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997,
N. 241**

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE 	NUMERO PARTITA IVA 	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE 			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV

Il sottoscritto

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO RICHIEDENTE	CODICE FISCALE 		
COGNOME E NOME 			
IN QUALITÀ DI			
del soggetto d'imposta sopra riportato			

DELEGA (compilare solo in caso di delega)

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DELEGATO	CODICE FISCALE 		
COGNOME E NOME 			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
NUMERO
RILASCIATO IL
DA

CHIEDE

(barrare la casella che interessa)

Il rilascio del certificato di sussistenza dei requisiti di esonero di cui all'art. 17-bis, comma 5, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, relativo al soggetto sopra identificato

Il riesame del certificato di sussistenza dei requisiti di esonero di cui all'art. 17-bis, comma 5, del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241, relativo al soggetto sopra identificato rilasciato da questo Ufficio PROT. N. _____ del _____ per i seguenti motivi:

Eventuali allegati:

Firma

Luogo e data